

**Allegato 1**

COMUNE DI TRENTO  
SERVIZIO CULTURA TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRENINO TURISTICO  
1° ottobre 2022 — 30 settembre 2027

CAPITOLATO

## *INDICE*

### PREMESSA

#### TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

- Art. 1 — Oggetto
- Art. 2 — Durata
- Art. 3 — Caratteristiche del Servizio
- Art. 4 — Modalità di svolgimento del servizio

#### TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI

- Art. 5 — Tariffe
- Art. 6 — Sponsorizzazioni
- Art. 7 — Canone concessorio
- Art. 8 — Tracciabilità dei flussi finanziari

#### TITOLO III - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 9 — Subappalto e cessioni di contratto
- Art. 10 — Garanzia definitiva
- Art. 11 — Assicurazioni e responsabilità
- Art. 12 - Spese contrattuali - registrazione - pubblicazione

#### TITOLO IV - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Art. 13 — Obblighi del concessionario

#### TITOLO V - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 14 — Oneri e impegni dell'Amministrazione comunale

#### TITOLO VI - PERSONALE

- Art. 15 - Norme per il personale impiegato
- Art. 16 — Osservanza dei Contratti Collettivi
- Art. 17 — Assicurazione del personale e responsabilità

#### TITOLO VII - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

- Art. 18 — Disposizioni in materia di sicurezza e di contrasto al Covid-19

#### TITOLO VIII - MODIFICA CONTRATTO

- Art. 19 — Modifiche

#### TITOLO IX: PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 20 — Penali
- Art. 21 — Risoluzione
- Art. 22 — Recesso

#### TITOLO X: CONTROVERSIE

- Art. 23 — Foro competente

#### TITOLO XI: NORME FINALI

- Art. 24 — Trattamento dei dati personali
- Art. 25 – Vicende soggettive dell'affidatario
- Art. 26 – obblighi in materia di legalità
- Art. 27 – intervenuta disponibilità convenzioni Apac o Consip
- Art. 28 – disposizioni anticorruzione
- Art. 29 – Norme di chiusura

## **PREMESSA**

Da parecchi anni Trento propone nel periodo natalizio un ampio ventaglio di proposte a rilevanza culturale e turistica, unitariamente ricomprese all'interno del palinsesto "Trento, Città del Natale", tra le quali è in compresa anche l'attivazione e la gestione di particolare servizio di trasporto pubblico in centro storico, denominato "Linea Natale" tramite l'utilizzo di un trentino turistico su gomma, c.d. "Trenino di Babbo Natale" rivolto in particolar modo ai bambini e alle loro famiglie.

Il "Trentino di Babbo Natale", il cui successo ed attrattiva è cresciuto nel tempo come elemento di forte richiamo cittadino soprattutto per il target familiare, contribuisce – unitamente alle altre iniziative attivate sul periodo natalizio, es: luminarie, photomapping, concerto di capodanno, piazza dei bambini, mercatino tipico natalizio – a promuovere la città e a consolidarla nella sua vocazione turistica, integrando un'offerta a tutto tondo per cittadini e turisti.

Nel corso degli anni sono stati altresì sperimentati ulteriori percorsi in ambito cittadino, tra cui in particolare la "Linea Argentario" e la "Linea Musei", che tuttavia a seguito di puntuali valutazioni non si ritiene di reiterare per il quinquennio venturo, mantenendo ad ogni modo, nell'ambito del presente capitolato e dei relativi atti di gara, la facoltà per il soggetto gestore di proporre percorsi ulteriori a completamento ed ampliamento dell'offerta natalizia, come previsto dai successivi articoli.

## **TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di trenino turistico su gomma per la "Linea Natale", da svolgersi a cadenza annuale, sul quinquennio 2022-2027, in corrispondenza del periodo di svolgimento del Mercatino tipico natalizio, nei diversi percorsi già attualmente approvati di cui al documento allegato al presente capitolato (Allegato 1 - percorsi approvati con deliberazione della Giunta comunale 30.5.2016 n. 98, previa acquisizione del nulla osta dalla Provincia autonoma di Trento, Servizio Trasporti con note n. prot. 191361 di data 12.11.2014, n. prot. 276894 e n. 276901 di data 25.05.2016). L'esatto periodo di svolgimento del mercatino tipico natalizio è annualmente definito dall'amministrazione nel rispetto dei criteri inseriti all'interno dell'"Atto di indirizzo per la realizzazione del Mercatino Tipico Natalizio a Trento", approvato con deliberazione di Giunta comunale 11/04/2022 n. 82 e ss.mm.ii..

È inoltre facoltà del soggetto gestore proporre all'Amministrazione comunale l'attivazione di ulteriori percorsi, da realizzare anche in diversi periodi dell'anno e/o zone cittadine, conformemente a quanto indicato in sede di offerta tecnica. I medesimi percorsi possono ricomprendere anche le linee "Argentario" e "Musei" già attivate in passato, qualora ritenute di interesse per il proponente. A questo scopo, si fornisce in allegato copia dei percorsi già autorizzati che il concessionario potrà valutare di attivare (Allegato 2). Parimenti le proposte potranno interessare l'attivazione di percorsi alternativi a quelli già approvati per il periodo natalizio, nel rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni, funzionali ad assicurare coerenza ed adeguatezza delle nuove linee anche rispetto ad una corretta ed efficace gestione del traffico veicolare cittadino:

A) nuovi percorsi alternativi per la "Linea Natale": è data facoltà di proporre nuovi percorsi, anche più estesi degli attuali, con possibilità di ricomprendere i poli museali e/o altre zone attrattive cittadine, ferma restando l'esigenza di assicurare il minor intralcio possibile sulle vie a maggior scorrimento, nonché il rispetto dei sensi di marcia e delle occupazioni stradali già previste per mercati e similari. I percorsi potranno essere attivati unicamente nel periodo tradizionale, ricompreso all'interno dei limiti temporali indicati per l'apertura e la chiusura dei mercatini di Natale (deliberazione di Giunta comunale 11/04/2022 n. 82) e dovranno coordinarsi ed integrarsi con quelli tradizionali già approvati, prevedendo ad esempio:

- un'alternanza di percorsi per fasce orarie e/o per giornate di svolgimento del servizio (es: previsione di corse "lunghe" dedicate in specifici orari; previsione di percorsi differenziati per il fine settimana);

- un rafforzamento dei percorsi nei soli orari di maggior punta, potendo eventualmente prevedere la compresenza di un massimo di due trenini, che svolgono percorsi differenti, purché sia garantito che non vi sia sovrapposizione tra i medesimi e non vi sia eccessivo aggravio per il traffico veicolare;

In nessun caso i nuovi percorsi proposti possono sostituirsi in toto alle linee tradizionali già approvate, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che può essere concessa in relazione alla particolare funzionalità e rispondenza dei medesimi all'interesse pubblico. Le stazioni di partenza e sosta del trenino devono essere individuate in modo da non intralciare il traffico cittadino e non possono insistere su piazza Duomo, in ragione dell'esigenza di preservare la libera fruizione della medesima;

- B) nuovi percorsi in diversi periodi dell'anno: è data facoltà di proporre specifiche linee, anche su territorio circoscrizionale, purché di durata ed estensione temporale contenuta (tipicamente interessante singole giornate, week end o periodi simili) ed in ogni caso limitatamente alla ricorrenza con feste patronali (similmente a quanto già realizzato in passato per la "Linea Argentario") e/o altri eventi a valenza temporale circoscritta (a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo: aperture straordinarie dei musei, palazzi aperti, giornate FAI, eventi e manifestazioni dedicati in particolare a target bambini e famiglie). Non si prevede per contro la possibilità di istituire linee stabilmente presenti e di lunga durata, al fine di contenere l'impatto sulla circolazione e preservare il valore attrattivo che il servizio conserva in relazione proprio alla sua periodicità e non continuità. In ogni caso si ritiene opportuno limitare nel numero massimo di 12 sull'intero territorio cittadino le linee potenzialmente attivabili, fermo restando il divieto di attivazione di più di 2 linee su ciascun ambito circoscrizionale e l'obbligo di assicurare che il servizio si svolga all'interno della manifestazione/evento cui servizio si associa;

La concreta possibilità di attivare le linee ulteriori resta in ogni caso subordinata all'effettiva verifica della fattibilità dei percorsi, alla congruenza dei medesimi con le indicazioni e limitazioni di cui alla presente procedura e dell'approvazione dei medesimi da parte delle competenti strutture. Il concessionario non può vantare alcuna pretesa risarcitoria per l'impossibilità di attivare la linea, né per l'eventuale scarsa remuneratività delle linee attivate rispetto alle iniziali attese, fatta salva la possibilità di concordare con l'Amministrazione procedente la soppressione di linee non rivelatesi adeguate all'aspettativa e come tali non rispondenti a pubblico interesse.

## ART. 2 - DURATA

La presente concessione decorre dal 1/10/2022, o dalla diversa data di avvio del servizio indicata dall'Amministrazione procedente anche tenuto conto delle effettive tempistiche di gara e termina il 30/09/2027.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può disporre, senza oneri aggiuntivi, tramite P.E.C., l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'avvio anticipato del servizio non comporta la modificazione del numero delle giornate di servizio al pubblico.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore in vista della scadenza del contratto, il Concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi (cd. Proroga tecnica). In tal caso l'Amministrazione è tenuta a darne congruo preavviso al Concessionario e lo stesso è tenuto ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di alcuna delle parti.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente il contratto per gravi ragioni di interesse pubblico (art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), previo preavviso di almeno 90 giorni e senza pretesa di risarcimento o indennizzo da parte dell'affidatario. Rimane salva l'ipotesi di cui all'art. 1467 del Codice Civile.

## ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio, secondo quanto indicato all'art. 1 del presente Capitolato e nell'offerta presentata dallo stesso in sede di gara, nel rispetto di quanto di seguito esplicitato, che costituisce minimo inderogabile del servizio:

- gestione del servizio di trasporto su trenino gommato, nel rispetto dei seguenti standard qualitativi di servizio:
  - impiego di mezzi in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative, in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento al nuovo codice della strada". Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE. I mezzi devono essere detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) o di acquisto con patto di riservato dominio e devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
    - massimo due rimorchi e motorizzazione non inferiore ad euro 4, ovvero di tipo ecologico (propulsione elettrica, metano o gpl), fatta salva la necessità di successivi adeguamenti resi necessari da eventuali limitazioni al traffico;
    - limite massimo di velocità: 30 km/h. In relazione ad eventuali linee aggiuntive che dovessero essere proposte è onere del gestore verificare eventuali ulteriori requisiti tecnici del mezzo necessari in relazione alle caratteristiche del percorso prescelto (es: motrice con potenza adeguata a superare pendenze fino a 10-12% a pieno carico, in relazione alla linea "Argentario" e ad altre linee collinari);
  - conducente del veicolo individuato tra le seguenti categorie di soggetti: titolare, contitolare o personale dipendente della ditta concessionaria, purché in tutti i casi in possesso di idonea patente, così come indicato dall'art. 8 del medesimo Decreto ministeriale, con esclusione di qualsiasi forma di sub-concessione. L'addetto alla guida del veicolo si impegna a non superare il limite massimo di velocità di 30 Km/h pena l'applicazione della relativa sanzione da parte degli addetti al controllo del Corpo di Polizia Municipale. Il concessionario fornisce le posizioni INPS e INAIL del preposto al servizio;
  - servizio da espletare, per quanto specificamente concerne la "linea Natale" nel rispetto dei seguenti vincoli minimi di frequenza:
    - dal lunedì alla venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30, almeno 2 corse orarie, compatibilmente con l'estensione dei percorsi;
    - sabato e domenica dalle ore 10,30 alle ore 18,30, almeno 2 corse orarie, compatibilmente con l'estensione dei percorsi;
  - adozione di tutte le misure necessarie per rispettare le modalità di esecuzione del servizio di trasporto urbano turistico oggetto del presente contratto. A tale proposito, qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non diano sufficienti garanzie di sicurezza, il concessionario potrà ritardare o sospendere il servizio di trasporto fino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità, dandone contestuale avviso all'Amministrazione comunale;
- gestione delle connesse attività di vendita dei biglietti, promozione, divulgazione e comunicazione del servizio, rilevazione del livello di gradimento del servizio, nel rispetto dei seguenti vincoli e condizioni:
  - tariffe: da definire in sede di offerta entro un range compreso tra 2,00 e 4,00 Euro (tariffa normale), con previsione della gratuità per i bambini fino a tre anni non compiuti. Il concessionario può applicare eventuali ulteriori riduzioni rispetto a quanto sopra indicato, quale scontistica particolare per gruppi e famiglie, nonché possessori di particolari card/convenzioni, anche museali del territorio (es. Guest card, Museum Pass ecc.). Il concessionario può altresì prevedere l'applicazione di supplementi di tariffe in relazione all'eventuale proposta di servizi aggiuntivi e particolarmente qualificanti su alcune corse (es: corse con accompagnamento di guida turistica che spiega i palazzi, corse per bambini con musica, teatralizzazioni e similari). I supplementi tariffari devono essere proporzionati alla qualità e ai costi effettivi dell'offerta e devono essere comunque tali da risultare accessibili, anche in rapporto al costo base del biglietto;
  - obbligo di esporre le tariffe ed eventuale scontistica in luogo pubblico e aperto;
  - possibilità di avvalersi per l'attività di promozione e vendita dei biglietti della linea Natale di apposita struttura di appoggio tipo casetta, c.d. "stazione del trenino", di dimensioni massime mt. 3X3 da collocare in un'area pubblica individuata di concerto con l'Amministrazione comunale e concessa a titolo

gratuito. La stazione deve essere individuata in modo da non intralciare il traffico cittadino e non può insistere su piazza Duomo, in ragione dell'esigenza di preservare la libera fruizione della medesima. L'area antistante la stazione potrà essere impiegata per lo stazionamento del veicolo per il tempo intercorrente tra la prima e l'ultima corsa giornaliera. Sono a carico del concessionario l'allestimento del locale d'appoggio, l'allacciamento delle utenze, la predisposizione e l'esposizione delle tabelle degli orari e delle tariffe, l'individuazione di un'area per ricoverare il veicolo a fine servizio sostenendo le relative spese. La possibilità di impiegare corrispondente stazione anche per le altre ulteriori eventuali linee proposte, deve essere concordata con l'Amministrazione comunale, in relazione alle specificità del servizio;

- rispetto delle norme vigenti riguardanti la pubblicità a livello nazionale e locale (Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) nonché la normativa in materia di inquinamento acustico (Regolamento di Polizia Urbana) con particolare riguardo alla musica di sottofondo del trenino e il relativo pagamento della SIAE se e in quanto dovuta;
- attivazione di un sistema di rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti, con gestione di eventuali lamentele o osservazioni, funzionali al miglioramento del servizio;
- gestione di tutti gli adempimenti annessi e connessi alla gestione del servizio, compresa la manutenzione periodica del mezzo, l'individuazione di un adeguato rimessaggio per il medesimo nel periodo di svolgimento del servizio, l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta comunque denominati, sostenendone personalmente i relativi costi. Il concessionario è in particolare tenuto a sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 e ad inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione.

Oltre ai servizi richiesti nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale può concordare con il concessionario l'attivazione di un servizio di trasporto aggiuntivo da effettuarsi anche in altre giornate e linee diverse ed ulteriori da quelle offerte in gara, qualora di interesse pubblico in relazione a specifiche manifestazioni realizzate sul territorio comunale, previo accordo con gli organizzatori dell'evento, facendo richiamo a quanto contemplato all'art.175 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e all'art. 27 della L.P. 2/2016.

#### Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario, nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, agisce in piena autonomia gestionale e operativa, con l'assunzione dei rischi che l'esecuzione della presente concessione comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati all'efficienza e all'efficacia dei servizi erogati, impegnandosi a rispettare le seguenti indicazioni:

- assicurare un servizio efficiente agli utenti del trenino turistico;
- attivare un sistema di rilevazione della qualità, che comprende la gestione di eventuali disagi e lamentele;
- garantire la riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate, con particolare riguardo ai dati anagrafici degli utenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'ulteriore normativa applicabile in materia.

## **TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI**

### ART. 5 — TARIFFE

La ditta si impegna a svolgere il servizio di trasporto applicando le tariffe offerte in sede di gara, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 3.

Il concessionario ha diritto alla riscossione e a introitare per intero il prezzo derivante dai

biglietti venduti ed è escluso qualsiasi altro corrispettivo o contributo da parte del Comune. La concessione non prevede il versamento di alcun corrispettivo al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo, unicamente il diritto di gestione del servizio di trasporto medesimo e di trattenere i relativi introiti. Le entrate sopra indicate sono soggette a rischio operativo del Concessionario. Le medesime sono indicate dal Concessionario nella relazione consuntiva.

#### ART. 6 - SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del concessionario, previo accordo con il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, allestire sul mezzo impiegato eventuali pannelli pubblicitari, nonché dotarlo di strumentazioni per la trasmissione di musica di sottofondo durante lo svolgimento del servizio, ovvero di audioguida per la visita della città. Le relative entrate competono al concessionario.

In tal caso, il concessionario deve attenersi alle norme vigenti riguardanti la pubblicità a livello nazionale e locale (Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) nonché alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (Regolamento di Polizia Urbana) con particolare riguardo alla musica di sottofondo del trenino e il relativo pagamento della SIAE se e in quanto dovuta. Con esclusivo riferimento alla Linea Natale, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente n. 2 fiancate laterali del Trenino per **la promozione generale del palinsesto "Trento, città del Natale" e/o per la gestione di eventuali sponsor eventualmente individuati direttamente dalla stessa Amministrazione comunale.** A tale scopo, il concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione, in forma gratuita, n. 2 spazi delle dimensioni minime di cm 100x60 (previa verifica della materiale compatibilità di tali dimensioni con il mezzo adottato), da collocarsi ognuno su ciascuna delle due fiancate laterali del mezzo che sarà utilizzato per la copertura della linea. L'Amministrazione avrà cura di comunicare al concessionario l'eventuale utilizzo dello spazio in tempo utile, concordando con il medesimo gli aspetti ulteriori rispetto alle prescrizioni minime previste nel presente atto.

Le entrate sopra indicate, ad eccezione delle sponsorizzazioni curate dall'Amministrazione comunale, sono soggette a rischio operativo del Concessionario. Le medesime sono indicate dal Concessionario nella relazione consuntiva.

#### ART. 7 — CANONE CONCESSIONARIO

Al Comune spetta il canone di concessione stabilito in sede di confronto concorrenziale, a rialzo sul canone minimo posto a base di gara, pari ad Euro 2.000,00.= (IVA esclusa). Il canone, che rimane invariato per tutta la durata del contratto, viene versato anticipatamente, a seguito di emissione di fattura da parte dell'Amministrazione, entro 30 giorni dall'avvio del corrispondente periodo (1 ottobre – 30 settembre).

#### ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subaffidatario/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subaffidatario/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subaffidatario/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al competente ufficio del Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subaffidatario/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla competente ufficio del Comune di Trento".

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONI DI CONTRATTO**

I servizi oggetto della presente concessione sono eseguiti direttamente dal Concessionario.

Possono essere affidati a terzi unicamente i servizi connessi riferiti a:

- servizio di promozione e pubblicità del trenino;
- servizio di biglietteria;
- servizio di animazione/guida turistica;
- manutenzione ordinaria del mezzo.

Si precisa che l'attività di semplice fornitura del mezzo non costituisce subappalto, bensì prestazione accessoria e funzionale allo svolgimento delle attività oggetto di concessione, come precisate dal presente Capitolato.

Il Concessionario indica, in sede di offerta, i servizi che intende eventualmente subappaltare a terzi ed il relativo importo. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Trovano applicazione, in presenza dei necessari presupposti, le disposizioni previste in tema di subappalto dall'art. 26 della l.p. n. 2/2016, nonché le ulteriori disposizioni normative specificamente applicabili e le condizioni previste dagli atti di gara.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatte salve tutte le ipotesi in cui le modificazioni soggettive del contraente siano ammissibili in base alla normativa vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e fatta salva motivata autorizzazione dell'amministrazione su richiesta dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'affidatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

#### **Art. 10 — GARANZIA DEFINITIVA**

Il Concessionario, prima della stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia

fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nelle forme previste dagli atti di gara e nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art.31 L.P. 2/2016. L'importo della cauzione è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, salvo applicazione delle riduzioni previste per legge, come richiamato nella Rdo trasmessa agli operatori economici. Per importo contrattuale si intende il valore complessivo della concessione, come indicato dagli atti di gara. La cauzione deve avere durata pari alla durata del contratto ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di attuazione del servizio.

Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta del Comune. Nel caso di partecipazione da parte di Raggruppamenti di Imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione deve essere reintegrata di volta in volta che su di essa eventualmente l'Amministrazione comunale operi prelievi nei casi previsti dal presente capitolato.

Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione a riguardo dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può provvedere direttamente a valere sul prezzo da corrispondere al Concessionario, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto per grave inadempimento.

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia entro i termini indicati dall'Amministrazione determina l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la decadenza dell'affidamento con facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno subito. In tal caso, l'Amministrazione aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (o dell'attestazione di regolare esecuzione) secondo le prescrizioni del presente disciplinare o al momento dello spirare dei termini previsti per l'approvazione degli atti suddetti.

#### Art. 11 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

La ditta si impegna ad assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente contratto, e si impegna altresì ad inviare copia della polizza di assicurazione, che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inizio del servizio di trasporto e nel caso di proroga tecnica. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente ed in particolare della direttiva 2005/14/CEE.

Il Concessionario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a strutture e materiali, che a giudizio dell'Amministrazione comunale risultassero causati dal personale dipendente del Concessionario stesso o di ditte subappaltatrici, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia.

Il Concessionario ritiene indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla gestione del servizio.

A tal fine, il Concessionario dovrà stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa R.C.V.T. e R.C.O. che tenga indenne l'Assicurato per tutto quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla gestione del servizio. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato, nonché da colpa grave delle persone delle

quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato. La polizza dovrà prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell'Assicurato. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore per la R.C.V.T. a Euro 5.000.000,00.= unico per sinistro e per la R.C.O. a Euro 5.000.000,00.= per sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00.= per prestatore di lavoro.

Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecnologiche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa altrui; il Concessionario si obbliga pertanto a manlevare l'Amministrazione comunale dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione comunale azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Concessionario assume a proprio carico tutte gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi l'Amministrazione comunale informerà prontamente il Concessionario delle suddette iniziative giudiziarie.

Copia delle polizze, unitamente alle quietanze di avvenuto pagamento del premio, vengono trasmesse via PEC al Servizio comunale responsabile del contratto prima dell'avvio del servizio, o comunque entro il diverso termine indicato dall'Amministrazione. Qualora le polizze vengano sottoscritte per periodi inferiori alla durata del contratto, le stesse dovranno essere rinnovate sino al termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro i termini della scadenza periodica delle polizze.

#### **ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE - PUBBLICAZIONE**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione di quelle che per legge competono all'Amministrazione appaltante.

### **TITOLO IV - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

#### **Art. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto indicato nel presente Capitolato, nonché di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, al fine di assicurare la corretta gestione del servizio. Il concessionario si impegna in particolare a:

- svolgere il servizio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, vigenti in materia di trasporti pubblici e di futura emanazione, nonché dei contenuti del presente capitolato;
- favorire in ogni momento il controllo sulla regolarità del servizio di trasporto effettuato dai dipendenti autorizzati dal Comune e da funzionari autorizzati dalla Provincia autonoma di Trento, attenendosi, nei limiti degli obblighi contrattuali, alle disposizioni da essi impartite;
- trasmettere al Comune entro la fine del mese di gennaio di ogni anno per la "Linea Natale" ed entro 15 gg dal termine del periodo di esecuzione per le altre linee eventualmente proposte in gara i dati relativi al servizio svolto (biglietti rilasciati, tariffe agevolate applicate, frequenza delle corse giornaliere, numero passeggeri per corsa, entrate da sbigliettamento, sponsorizzazioni attivate, esito della rilevazione del gradimento dell'iniziativa e ogni altra informazione utile che verrà concordata con il concessionario) e le spese sostenute per lo svolgimento del servizio, ai fini della valutazione dell'attività in relazione all'interesse pubblico;
- trasmettere all'amministrazione comunale, prima dell'avvio del servizio, la seguente documentazione:
  - documentazione attestante la proprietà e/o il diverso diritto vantato sul trenino utilizzato (usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, leasing – o di acquisto con patto di riservato dominio, affitto/noleggio);
  - immatricolazione del mezzo ad uso terzi quale servizio di linea per trasporto di persone;
  - certificazione attestante il contenimento delle emissioni inquinanti e copia della carta di circolazione o idoneo documento sostitutivo del veicolo impiegato per detto servizio;

- nominativi dei propri dipendenti, addetti alla guida del mezzo, allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative e la documentazione attestante l'idoneità psico-fisico-attitudinale del personale addetto alla conduzione del trenino accertata da idonee pubbliche strutture;
- copia del contratto della polizza di assicurazione attestante la responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati, e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il trasporto oggetto del presente servizio, che dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente ed in particolare la direttiva 2005/4/CE.

Sono inoltre oneri a carico della ditta concessionaria l'allestimento del locale di appoggio per la "stazione del trenino" (prefabbricato amovibile in legno), l'allacciamento alle utenze, la predisposizione e l'esposizione delle tabelle degli orari e delle tariffe, l'individuazione di un'area per ricoverare il veicolo a fine servizio sostenendo le eventuali spese.

## **TITOLO V - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Art. 14 — ONERI E IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di individuare un'area pubblica (concessa a titolo gratuito) sulla quale il concessionario ha la possibilità di posizionare la "stazione del trenino" relativo alla "Linea Natale" delle dimensioni massime mt. 3 x 3 e concede l'area antistante la stazione per lo stazionamento del veicolo per il tempo intercorrente tra la prima e l'ultima corsa giornaliera.

Ai sensi dell'articolo 87 del D. Legs. 285/1992, il Comune autorizza l'utilizzo del veicolo sopra descritto per il servizio effettuato con le modalità e sui percorsi previsti dal presente atto e indicati nell'avviso di gara e suoi allegati, e sulla base del nulla osta tecnico rilasciato dal Servizio Trasporti Pubblici della Provincia autonoma di Trento.

L'Amministrazione indica, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti" del Comune di Trento, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili, che svolge altresì il ruolo di Responsabile del procedimento.

Laddove il Responsabile del procedimento provvedesse a nominare come Direttore dell'esecuzione un soggetto diverso, il responsabile del procedimento sarà tenuto a controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'affidatario.

## **TITOLO VI - PERSONALE**

### **Art. 15 - NORME PER IL PERSONALE IMPIEGATO**

Nello svolgimento del servizio il Concessionario può avvalersi di collaboratori i quali dovranno essere in regola con la disciplina assicurativa e previdenziale applicabile al tipo di rapporto di lavoro instaurato, subordinato o di collaborazione. Il concessionario solleva il Comune di qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi – ove ricorrano – verso i propri dipendenti o collaboratori.

Agli eventuali dipendenti con rapporto di lavoro subordinato dovranno essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria. Il concessionario dovrà pertanto adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico il pagamento dei relativi contributi e premi e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti.

Il Concessionario garantisce in particolare:

- continuità e puntualità nell'erogazione dei servizi;
- che il personale eventualmente subentrante, a qualsiasi titolo, nel corso della presente concessione, possieda la professionalità indicata nell'offerta tecnica;

- che il personale addetto al servizio mantenga comportamento e abbigliamento adeguati al decoro del servizio;
- che il personale impiegato per eventuali attività continuative che prevedono un contatto diretto con un pubblico di minori (a titolo esemplificativo laboratori, attività con le scuole, ecc.) non abbia subito condanne ai sensi del D.Lgs. 4.3.2014 n.39. In tali situazioni il Concessionario comunica il possesso di tale requisito da parte del personale impiegato e si attiva direttamente per le verifiche e i controlli previsti dalla norma in vigore;
- adeguata formazione al personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Dell'avvenuta formazione viene data comunicazione all'Amministrazione, in caso di richiesta.

Il Concessionario comunica all'Amministrazione, ad avvio del servizio, l'elenco nominativo dei dipendenti impiegati con le mansioni assegnate ed eventuali successive variazioni dei medesimi.

A a norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016, n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano anche indirettamente opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

#### Art. 16 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione che forma oggetto del presente appalto. Il Concessionario deve inoltre osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. Nell'assunzione di personale dovranno essere rispettate le particolari discipline a tutela del lavoro delle persone disabili.

#### Art. 17 — ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E RESPONSABILITÀ

Il Concessionario contrae idonea polizza infortuni valida per l'intera durata del contratto, per tutti i lavoratori e collaboratori che presteranno servizio alle proprie dipendenze. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del Concessionario durante l'esecuzione dei servizi. La trasmissione delle polizze assicurative all'Amministrazione avviene prima dell'avvio del servizio o entro il diverso termine indicato dall'Amministrazione.

Il Concessionario è responsabile dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti e degli eventuali danni dagli stessi causati, anche con l'impiego di mezzi, all'Amministrazione comunale o a terzi.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione comunale che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e pertanto solleva l'Amministrazione comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi.

### **TITOLO VII - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA**

#### Art. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI CONTRASTO AL COVID-19

L'Amministrazione, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di concessione, dà atto di riscontrare la presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi in uso presso il Comune di Trento (parere del Progetto gestione sicurezza di data 11.10.2021 prot. 266008), al presente documento viene allegato un DUVRI contenente le generiche informazioni da fornire agli operatori economici in sede di gara (Allegato 3). In seguito all'aggiudicazione, seguirà il completamento del documento con l'indicazione delle specifiche fonti di rischio e conseguenti misure di sicurezza da adottare in base alle caratteristiche concrete del

servizio, come risultante in seguito alla scelta del contraente, con conseguente sottoscrizione del documento ed allegazione al contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008.

Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo Capitolato speciale d'appalto, l'affidatario è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

Gli eventuali costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'affidatario quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016.

La stima dei costi viene effettuata dall'Amministrazione in base alle effettive esigenze ricorrenti in concreto, nel rispetto della normativa provinciale applicabile.

In ogni caso, i costi di cui al presente articolo saranno riconosciuti esclusivamente per il periodo di affidamento contrattuale interessato dall'eventuale protrarsi dell'emergenza pandemica.

Il Concessionario assume, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché delle eventuali norme interne dell'appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il Concessionario, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, deve essere in possesso del documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Cura inoltre la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, eventualmente rapportandosi con i referenti dell'Amministrazione comunale.

## **TITOLO VIII - MODIFICA DEL CONTRATTO**

### **Art. 19 - MODIFICHE**

Per eventuali modifiche contrattuali si fa espresso richiamo a quanto contemplato all'art.175 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e all'art. 27 della L.P. 2/2016.

## **TITOLO IX - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 20 - PENALI**

Il Concessionario attua il progetto proposto in sede di gara e rispetta tutte le obbligazioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta di gara. In caso di inadempimento l'Amministrazione comunale dispone a carico del Concessionario il pagamento di una penale nel rispetto dei limiti massimi di cui alla tabella seguente (limiti espressi come percentuale sul valore annuale della concessione).

<b>Descrizione inadempimento</b>	<b>% della penale sul valore annuo della concessione (valore massimo)</b>
Immotivato ritardo nell'attivazione del servizio e/o ingiustificata sospensione o abbandono del medesimo in corso di esecuzione del contratto (per singolo giorno di ritardo o di sospensione del servizio)	Max 0,2%
Mancato rispetto degli standard contrattualmente previsti (di cui all'offerta tecnica) per tipologia, qualità ed impatto ambientale del mezzo, organizzazione e frequenza delle corse, politica tariffaria (per singola giornata in cui persiste l'inadempimento rilevato)	Max 0,3%

Gravi carenze ed omissioni nella gestione e nella manutenzione del mezzo, tali da pregiudicarne la sicurezza e tali da imporre conseguentemente la sospensione del servizio (si cumula con la penale di cui al primo punto)	Max 3%
Carenze nella gestione del servizio e dei rapporti con l'utenza, comprovate da lamentele e diffuse segnalazioni da parte dei clienti e/o da risposte non adeguate a recensioni/segnalazioni online (per singolo inadempimento rilevato)	Max 1%
Mancata comunicazione dei dati richiesti in base all'art. 17 punto 12, del presente Capitolato entro i termini stabiliti (per singolo inadempimento)	Max 0,5%

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante P.E.C., alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento.

Verificandosi gravi inadempienze e ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi, maggiorate del 10% per recupero di oneri amministrativi. La spesa sostenuta, maggiorata del 10% a titolo di penale, viene addebitata al Concessionario, trattenendola dal pagamento della rata successiva del corrispettivo o tramite incameramento totale o parziale della cauzione definitiva presentata.

#### Art. 21 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione comunale, previa instaurazione del contraddittorio con il Concessionario, può risolvere il rapporto contrattuale a norma dell'art. 176 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nei seguenti casi:

- gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non risulti idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate e il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- violazione ripetuta di leggi, inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione o comunque l'applicazione cumulata di penali per valore complessivamente superiore al 10% del valore del contratto;

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra, l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

#### Art. 22 — RECESSO

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto, notificando il recesso almeno 3 mesi prima, mediante raccomandata P.E.C., per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse. Nel caso di recesso, disposta a norma del presente articolo, si applica l'art.176, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

È prevista la possibilità di recesso unilaterale del contratto da parte dell'affidatario da richiedere con un congruo anticipo, pari a mesi 12. Tale richiesta verrà trattata

dall'Amministrazione nei casi e con le modalità previste dalla disciplina in materia.

## **TITOLO X - CONTROVERSIE**

### **Art. 23 - FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e il Concessionario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **TITOLO XI - NORME FINALI**

### **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, l'Amministrazione comunale, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati che lo stesso necessariamente acquisirà per effetto dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. La nomina sarà effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti e le responsabilità.

La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

### **ART. 25 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

### **ART. 26 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subaffidatario/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **ART. 27 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ CONVENZIONI APAC O CONSIP**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel

caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'affidatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### ART. 28 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 29 - NORME DI CHIUSURA

L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

- Allegato 1: Linea Natale (percorso obbligatorio in quanto oggetto di gara).
- Allegato 2: Ulteriori percorsi già autorizzati (attivabili opzionalmente)
- Allegato 3: DUVRI.

# ALL. 1 - TRENINO TURISTICO A TRENTO

## Linea Natale

**(\*) Percorso normale:** Piazza Dante (lato est) – Piazza Dante (lato nord) – Stazione FS - Via Pozzo - Via Orfane - Via C. B. Cavour - Piazza Duomo - Via Belenzani - Via Orne - Via Oss Mazzurana, Via Oriola - Largo Carducci - Via San Pietro - Via San Marco - Via B. Clesio - Via dei Ventuno - Piazza Venezia - Largo Porta Nuova - Via G. Galilei - Largo Carducci - Via San Pietro - Via Mancini, Via Alfieri - Piazza Dante (lato est);

**(\*) variante 1:** Piazza Dante (lato est) – Piazza Dante (lato nord) – Stazione FS - Via Pozzo - Via Orfane - Via C. B. Cavour - Piazza Duomo - Via Belenzani – Via Alfieri - Via Torre Verde – Via R. Sanzio – Via B. Clesio – Via dei Ventuno – Piazza Venezia – Largo Porta Nuova – Via G. Galilei – Largo Carducci – Via S. Pietro – Via Mancini – Via Alfieri – Piazza Dante (lato est)

**(\*) variante 2:** Piazza Dante (lato est) – Piazza Dante (lato nord) – Stazione FS - Via Pozzo – Via Torre Verde – Piazza R. Sanzio - Via B. Clesio - Via dei Ventuno - Piazza Venezia - Largo Porta Nuova - Via G. Galilei - Largo Carducci - Via San Pietro - Via Mancini, Via Alfieri - Piazza Dante (lato est);

**(\*\*) variante 3:** da San Pietro – Via S. Marco – Via B. Clesio – via dei Ventuno – Piazza Venezia – Largo Porta Nuova – Piazza Venezia – Via dei Ventuno – Via B. Clesio – Piazza Sanzio – Via Romagnosi – Via Dogana – Piazza Dante (lato est);

### Fermate:

- Piazza Dante (marciapiede lato est) presso il Palazzo della Regione, nel tratto prima dell'attraversamento pedonale, Via Belenzani (lato Chiesa Annunziata);
- Via S. Pietro, nello slargo presso la Chiesa.

**(\*)** Percorsi autorizzati con lettera PAT di data 14 ottobre 2014 – ns. prot. nr. 170502

**(\*\*)** variante autorizzata con nota PAT di data 14 dicembre 2016 – ns. prot. nr. 275725

**(\*\*\*) Variante 4 (in caso di Fiere):** Piazza Fiera (lato ovest) – Piazza Fiera (lato nord) – Largo Pigarelli – Viale S. Francesco d'Assisi - Largo Porta Nuova – Port'Aquila - Via dei Ventuno – Via Bernardo Clesio – Piazza Sanzio – Via Romagnosi - Via Dogana – Piazza Dante (lato ovest) – Torre Vanga – Via Prepositura – Via Rosmini – Via Travai – Piazza Fiera (lato ovest)

**(\*\*\*) Variante 5 (tutti gli altri giorni – feriale: lun/ven):** Via Belenzani - Via Roma – Piazza della Portela – Piazza Portela – Via Torre Vanga – Via Torre Verde – Piazza Sanzio

– Via Bernardo Clesio – Via dei Ventuno – Piazza Venezia – Largo Porta Nuova – Via G. Galilei – Largo Carducci – Via San Pietro – Via Mancini – Via Roma – Via Orfane – Via Cavour – Piazza Duomo

**(\*\*\*) Variante 6 (tutti gli altri giorni – festivo: sabato/domenica e giorni di chiusura scuola):**

Via Belenzani – Via Roma – Piazza Portela - Via Prepositura – Via Travai – Piazza Fiera (lato ovest) – Piazza Fiera (lato nord) – Largo Pigarelli - Viale S. Francesco d'Assisi – Via Galilei – Largo Carducci – Via S. Pietro – Via Mancini – Via Roma – Via Orfane – Via Cavour – Piazza Duomo

**Fermata:**

- **Piazza Fiera** presso fermata Bus – lato ovest (solo nelle giornate di sabato e domenica nelle quali il servizio autobus è deviato su altri percorsi)
- **Via San Pietro** – slargo presso la Chiesa
- **Piazza Duomo** – Lato palazzo Pretorio

**(\*\*\*) variante autorizzata con nota PAT di data 23 ottobre 2017 – ns. prot. nr. 251073**

## **ALL. 2 – PERCORSI ULTERIORI AUTORIZZATI**

**(attivabili a discrezione del concessionario nella propria offerta tecnica- cfr. art. 1 Capitolato)**

### **Linea ARGENTARIO**

**Percorso 1:** Piazza dell'Argentario – Via don Alfonso Anselmi – Via alla Veduta – Strada Provinciale 17/SP17 – Via per Tavernaro – Via C. Ciurletti – Piazza Natale Tommasi - Via Antonia Pruner – Via dei Camerli – Via Marnighe – Attraversamento Parco delle Coste – tratto Via per Fontanasanta – Via alle Coste – Via alla Pellegrina - Piazza dell'Argentario

**Fermate:** Centro Civico Cognola – Piazza Natale Tommasi – Via A. Pruner bivio per Moia – Via Camerli – Parco delle Coste

**Linea Argentario (Variante 1)** Trento Fraz. Cognola – Piazza dell'Argentario – Via don Alfonso Anselmi – Via Ponte Alto – Via alla Capannelle – inversione di marcia e fermata presso Casa Serena – Via alle Capannelle – Via Ponte Alto – Via San Vito – Via dei Giardini – Via delle Laste – inversione di marcia presso il parco di Villa Sant'Ignazio – Via delle Laste – Via dei Giardini – Via San Vito – Via don Alfonso Anselmi – Piazza Argentario.

### **Linea MUSEI**

**Percorso:** Piazza Dante (lato est) – Piazza Dante (lato nord) – Stazione FS - Lung'Adige M.te Grappa - Via Roberto da Sanseverino – Corso Lavoro e Scienza (MUSE) - Via Monte Baldo - Via Roberto da Sanseverino - Via Verdi - Via Antonio Rosmini - Via della Prepositura - Via Torre Vanga - Via Pozzo - Via delle Orfane - Via Cavour - Piazza Duomo - Via Belenzani - Via Mancini - Via Alfieri - Via Torre Verde - Piazza Raffaello Sanzio – Via Bernardo Clesio - Via dei Ventuno - Piazza Venezia - Largo Portanuova - Via Galilei – Largo Carducci - Via S. Pietro - Via Mancini - Via Alfieri - Piazza Dante (lato est). Fermate: Piazza Dante (marciapiede lato est) presso il Palazzo della Regione – Funivia Trento/Sardagna – Muse – Via Belenzani (altezza Palazzo Thun) – Via B. Clesio: Castello - Via S. Pietro nello slargo presso la Chiesa.

(\* ) *Percorso autorizzato con nota PAT di data 25 maggio 2016 – ns. prot. nr. 111408*

(\* ) *variante autorizzata con nota PAT di data 14 settembre 2018 – ns. prot. nr. 233353*



COMUNE DI TRENTO

**Allegato n. 3 al Capitolato**

**Affidamento in concessione della gestione del servizio di trasporto pubblico trenino turistico 1° ottobre 2022 — 30 settembre 2027.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENZIALI**

**Mod. 8 - DUVRI**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

**ANNO 2022**

<b>Datore di lavoro committente e ospitante</b>	Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento
<b>Datore di lavoro ditta concessionaria</b>	<i>da individuarsi all'esito della presente gara</i>
<b>Luogo di svolgimento del servizio</b>	Percorsi di cui al documento allegato 1 alla deliberazione di Consiglio comunale dd 23.12.2021 n. 199, oltre ad eventuali ulteriori percorsi offerti in sede di gara
<b>Descrizione servizio</b>	Servizio descritto nel Capitolato allegato agli atti di gara

(Parte 8.2)  
Rev. 00 dd 03/05/2021

**STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Il presente DUVRI comprende:

- *parte 8.1*: frontespizio DUVRI con soggetti coinvolti e descrizione luogo e tipo di intervento;
- *parte 8.2*: struttura del documento;
- *parte 8.4*: informazioni che il datore di lavoro committente ed ospitante fornisce alla ditta concessionaria in merito ai rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro;
- *parte 8.5*: modello di verbale di cooperazione e coordinamento.

**N.B:**

In applicazione della procedura P08 di data 03/05/21, facente parte del Sistema di Gestione della Sicurezza del Comune di Trento, il presente documento, che viene redatto in sede di gara, prevede la compilazione del presente documento (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI - Mod. 8 - DUVRI pubblicato nel sistema intranet comunale) da parte della Stazione Appaltante nelle sole parti 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5, oltre alla quantificazione dei costi di sicurezza interferenziali. In seguito all'aggiudicazione, seguirà la compilazione congiunta integrale del Duvri e la sottoscrizione da parte di Comune e aggiudicatario per la successiva allegazione al contratto.

**Pertanto NON SI RICHIEDE ALCUNA COMPILAZIONE NÈ SOTTOSCRIZIONE IN SEDE DI GARA da parte dei concorrenti.**

-----

**INFORMAZIONI CHE L'ENTE COMMITTENTE FORNISCE AL CONCESSIONARIO IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.**

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO COMMITTENTE**)

Ente: **COMUNE di TRENTO (Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili)**

Sede legale: **via Belenzani, 19 38100 TRENTO**

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: **ing. Tiziano Bonella**

Rappresentante dei lavoratori: **Loredana Tonini**

Contratto di concessione per: **Affidamento in concessione della gestione del servizio di trasporto pubblico trenino turistico 1° ottobre 2022 — 30 settembre 2027**

<b>A) INFORMAZIONI GENERALI</b>
---------------------------------

Tipologia locali ove sarà svolto il servizio: **Percorsi di cui al documento allegato 1 alla deliberazione di Consiglio comunale dd 23.12.2021 n. 199, oltre ad eventuali ulteriori percorsi offerti in sede di gara**

Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto del servizio: **attività di trasporto turistico (oggetto del servizio), eventualmente compresente con attività diverse non ricomprese nel presente servizio (es. animazioni, eventi, trasporti diversi ecc.).**

Disponibilità di servizi igienici: **non presenti.**

Cassetta di primo intervento di pronto soccorso: **non presente.**

Estintori, procedure di emergenza: **non presenti.**

Apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne: **non presenti.**

Impianti potenzialmente pericolosi presenti in loco: **è necessario prestare attenzione alle potenziali fonti di pericolo derivanti dalle infrastrutture presenti, sia arredi urbani che installazioni luminose di diverse tipologie.**

Altre informazioni:

- **Risulta necessario rispettare le norme che saranno vigenti in tema di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, ivi comprese gli eventuali protocolli vigenti che risultino eventualmente applicabili.**

## B) INFORMAZIONI SPECIFICHE

Quantificazione costi sicurezza (compreso oneri Covid ex art. 7-ter l.p. 2/2020):

La quantificazione degli eventuali oneri da riconoscere per costi interferenziali, ivi compresi gli oneri derivanti da spese sostenute per il contrasto al Covid-19, ex art. 7-ter l.p. 2/2020, verrà effettuata in seguito all'aggiudicazione sulla base delle specifiche caratteristiche del servizio in base all'offerta presentata, delle dotazioni del concessionario prescelto ed alla luce della normativa che risulterà specificamente applicabile.

*(Parte 8.4.1)*  
*Rev. 00 dd 03/05/2021*

**INFORMAZIONI CHE L'ENTE COMMITTENTE FORNISCE ALLA DITTA CONCESSIONARIA IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08.**

(DA COMPILARE A CURA DEL **DATORE DI LAVORO OSPITANTE**)

Altre informazioni di rilievo che il datore di lavoro ospitante ritiene opportuno segnalare relativamente a rischi specifici presenti nell'ambiente ove è previsto lo svolgimento del servizio:

- **Occorre prestare attenzione alla presenza di pedoni, bici, monopattini, nonché ulteriori mezzi di trasporto che potrebbero essere presenti nei luoghi di svolgimento del servizio, adottando la massima prudenza;**
- **Occorre prestare attenzione agli arredi urbani ed alle luminarie natalizie presenti;**
- **Occorre prestare attenzione ad eventuali lavori.**

*(Parte 8.5)*  
*Rev. 00 dd 03/05/2021*

## **MODELLO DI VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

(da redigere fra **committente, ospitante e concessionario** in seguito all'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio)

N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Sono presenti per il **Comune di Trento**:

il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di incaricato dal datore di lavoro ospitante e committente

è presente per il **concessionario**:

il Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Tra le persone sopra specificate si è tenuto un incontro, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 per il servizio di seguito specificato e affidato al committente:

**Affidamento in concessione della gestione del servizio di trasporto pubblico turistico 1° ottobre 2022 — 30 settembre 2027. L'elenco completo delle prestazioni dedotte nel servizio, nonché la relativa ripartizione delle medesime è indicato nel Capitolato allegato agli atti di gara ed al contratto di concessione.**

Il servizio oggetto di concessione non verrà svolto in regime di contemporaneità con le operazioni svolte dai lavoratori del Comune.

Con la firma riportata in calce, tutte le parti attestano quindi:

- di aver preso atto delle informazioni, reciprocamente scambiate attraverso i documenti costituenti il DUVRI, sui rischi specifici esistenti/introdotti nell'ambiente in cui verrà svolto il servizio nonché sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività svolte, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra le attività stesse;
- l'avvenuta cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- l'avvenuto coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti lavoratori o cittadini;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività.

Con la firma riportata in calce tutte le parti attestano inoltre che durante questo incontro sono state evidenziate le criticità sotto riportate e disposte le relative misure di prevenzione e protezione:

Criticità:

---

---

---

---

Misure di prevenzione e protezione:

---

---

---

---

Trento, \_\_\_\_\_

Il datore di lavoro committente

La Dirigente  
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili  
dott.ssa Laura Begher

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Il concessionario

*(da individuarsi)*

Documento firmato digitalmente

**N.B: NON SI RICHIEDE ALCUNA SOTTOSCRIZIONE IN SEDE DI GARA da parte dei concorrenti.**